

Milano, 22 Ottobre 2012

## **COMUNICATO N. 3/2012**

Con la presente si forniscono aggiornamenti informativi relativi a modifiche intervenute nell'assetto ordinamentale del Fondo.

### **STATUTO**

È consultabile sul sito del Fondo [www.fiprem.it](http://www.fiprem.it) alla icona "Statuto" la nuova versione dello Statuto, già normato al D.Lgs. 252/2005, cui sono state apportate alcune modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella riunione del 6 Luglio 2012 e ratificate dalla Assemblea straordinaria dei Rappresentanti svoltasi in data 13 Settembre 2012.

Gli articoli che sono stati interessati dalle modifiche sono i seguenti:

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 36 - Modifica dello Statuto.

In particolare, la modifica apportata all'art. 12, comma 2, lettera d), di fatto ha recepito un recente orientamento di COVIP approvato il 29 Marzo 2012 in merito alla possibilità di riscattare parzialmente la posizione individuale ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.Lgs. 252/2005.

La precedente formulazione normativa dell'art. 12, comma 2, lettera d) era infatti generica, e non prevedeva l'esercizio della opzione del riscatto parziale nella ipotesi di perdita dei requisiti di partecipazione da parte dell'iscritto ai sensi del richiamato art. 14 comma 5 del decreto.

Nel testo statutario emendato, il riscatto parziale della posizione individuale è previsto nella misura del 90%, ed è esercitabile una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro. Resta ferma la possibilità, permanendo la situazione di perdita dei requisiti di partecipazione, dell'esercizio del riscatto totale.

Contestualmente è stato integrato l'art. 36 comma 2 dello Statuto con la nuova previsione recepita dall'art. 12, comma 2, lettera d).

Le modifiche che concernono gli artt. 21 e 26 attengono alle modalità di partecipazione dei componenti gli organi di amministrazione e controllo alle rispettive riunioni, e prevedono la possibilità di prendervi parte a distanza mediante sistemi di collegamento in tele/audio/video conferenza, tali comunque da garantire procedure trasparenti e verificabili.

Le modifiche statutarie apportate, salvo quelle all'art. 12 che sono immediatamente operative, necessitano della approvazione di COVIP, che in base alla vigente normativa è tenuta ad esprimersi nel termine di 90 giorni dal recepimento della prevista Istanza, già inoltrata dal Fondo.

I migliori saluti.

**FIPREM**